



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 2 Giugno 2017

Prot. 159/17

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Prefetto Bruno Frattasi

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Prefetto Giovanni Bruno

Al Direttore Centrale per l'Emergenza

Dott. Ing. Giuseppe Romano

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

D.ssa Silvana Lanza Bucceri

e p.c. Al Ministro dell'Interno

On. Marco Minniti

Al Sottosegretario di Stato all'Interno

On. Gianpiero Bocci

Oggetto: Criticità inquadramento personale VVF AIB – richiesta soluzione.

La scrivente O.S. CONAPO è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito al trattamento riservato al personale VV.F. AIB transitato dal disciolto Corpo Forestale dello Stato a cui a tutt'oggi ancora non è stata definita nel dettaglio la posizione lavorativa, mansioni e funzioni e tutte le prerogative acquisite dal precedente ruolo.

Infatti ancora permangono molti lati controversi che nella migliore delle tradizioni del C.N.VV.F. vengono affrontate tutte in modo diversificato sul territorio con interpretazioni differenti e disomogenee in termini di applicazione dell'orario e della turnazione di servizio, competenze da svolgere e accesso a retribuzioni accessorie, a fronte anche di una latitanza immotivata del Dipartimento nel voler fare diventare questa quota parte di personale perfettamente integrato con il resto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Andando per ordine bisogna chiarire lo stato giuridico del personale ex C.F.S. il quale è transitato nel C.N.VV.F. con i provvedimenti del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 31/10/2016, successivamente recepiti e ratificati con Decreto del Ministero dell'Interno n. 3198 del 28/12/2016 in base ai criteri definiti dall'art. 12 del D. Lgs. 177/16.

Tra i criteri di transito, i NOS ex CFS (Nuclei Operativi Speciali e di protezione civile) risultano in posizione primaria in funzione dell'impiego ordinario del personale ad essi assegnato. I NOS sono stati istituiti con Decreto del Capo del CFS 17/07/09 con compiti e funzioni di seguito meglio descritte:

ARTICOLO 4 – compiti e funzioni

1. I N.O.S. sono impiegati in attività specifiche del C.F.S. connesse con la protezione civile e attività di contrasto agli incendi boschivi e/o attività conseguenti ad accordi convenzionali o di programma del C.F.S. con le Regioni.
2. Il servizio istituzionale comprende:
 - a. Attività di protezione civile specialistica e pubblico soccorso in eventi connessi a calamità cui è chiamato a concorrere il C.F.S., anche in collaborazione con contingenti appartenenti alle

organizzazioni di volontariato di protezione civile o di antincendio boschivo, ovvero di altre amministrazioni locali e nazionali;

b. Attività di contrasto agli incendi boschivi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.C.C. 29 maggio 2008 così modificato. "Le funzioni dei N.O.S. sono così articolate:

- Concorrere al coordinamento delle operazioni terrestri nella lotta attiva agli incendi boschivi;*
 - Fornire, di norma, personale preposto ad operazioni di D.O.S. appositamente formato;*
 - Assumere l'iniziativa d'intervento sull'incendio e intervenire sugli incendi boschivi ove richiesto dalle strutture preposte al coordinamento;*
 - Coordinare l'attività delle squadre di intervento messe a disposizione delle regioni o dagli enti preposti."*
- c. Ove non impegnato in attività operative o formative il personale dei N.O.S. può essere impiegato, su disposizione del Comando Provinciale, in attività di monitoraggio ambientale e di rilevazione delle aree percorse dal fuoco.*

Da tale elenco, emerge la piena attività operativa giustamente riconosciuta dall'art. 15 del D.Lgs 177/16 che istituisce il ruolo AIB equiparato al personale operativo VV.F. secondo una tabella di corrispondenza qualifiche (e con il medesimo stato giuridico).

Si precisa che all'art. 9 del D.Lgs 177/16 viene attribuita al C.N.VV.F. l'attività di coordinamento dei NOS, tramite le Direzioni Regionali. Se ne desume che se tali Nuclei vengono trasferiti e mantenuti (anche nella denominazione) viene tacitamente riconosciuta l'attività istituzionale propria.

Inoltre il personale DOS ereditato dal C.F.S. e transitato con specifico ruolo, ancora non ha avuto riconoscimento della qualifica posseduta. Anzi dalle notizie che riceviamo si preferisce tenerli in stand-by piuttosto che utilizzarli. E la circolare in via di approvazione non prevede figure DOS con grado superiore al Capo Reparto quando molte di queste figure transitate dall'ex C.F.S. hanno la qualifica di Ispettori o Sostituti Direttori Antincendio.

Tra l'altro gestire più squadre sullo scenario di antincendio boschivo, anche non vigifuoco nonché coordinare l'attività aerea AIB non sembra una funzione così peregrina per personale di cui alla qualifica di Ispettori o Sostituti Direttori Antincendio, pertanto riteniamo che anche la circolare in discussione sulla formazione dei DOS non traguardi tutti gli obiettivi prefissati.

Gli stessi risultano fortemente penalizzati e sottodimensionati rispetto alle responsabilità corrispondenti la qualifica (non viene loro riconosciuta la possibilità di entrare nella turnazione dei Funzionari di turno, ancorché limitatamente al settore AIB).

Chiarita la collocazione del Personale ex C.F.S. nei ruoli operativi, si pone l'attenzione sull'orario di servizio ad essi concesso. Il DPR 7 Maggio 2008 stabilisce che nelle strutture operative, l'orario è fissato in 24 ore continuative e che gli addetti all'attività di soccorso svolgono turni continuativi 12/24 - 12/48 e che il turno 12/36 costituisce alternativa da attuare solo in caso di "particolari articolazioni".

L'attività di soccorso inerente l'AIB è propria dei NOS (Art 4 comma 2 lettera a del DCC 17/07/09) e come tale trasferita come competenza.

Nulla dovrebbe ostacolare, pertanto, l'effettuazione dell'orario articolato in turni 12/24 - 12/48 mentre sul territorio si registrano diverse interpretazioni fantasiose al riguardo.

Trattamento economico e progressione di carriera

L'esclusione del personale AIB dalla turnazione 12/24 - 12/48 impedisce il rientro, in turno libero, per la copertura dei servizi resi in convenzione (AIB art. 84 DPR 64/12 e vigilanza antincendio art. 91 DPR 64/12) verso la quale non ci sono motivi ostativi a livello normativo.

Il personale ex C.F.S., per la "boschiva", svolge in ordinario ciò che un Vigile del Fuoco esegue in rientro però non può accedere a tale forma d'incentivo oltre l'orario ordinario. Si configura pertanto una sperequazione chiaramente non giustificabile alla luce del quadro normativo vigente.

Lo stesso non è inserito nella rotazione delle vigilanze (servizio che non rientra nel dispositivo di soccorso tecnico urgente, ma di natura puramente preventiva e di controllo).

L'anzianità di servizio (art. 15 c.2 del D.Lgs 177/16), in armonia al disposto normativo, viene riconosciuta per il calcolo delle ferie spettanti (nota Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 28392 del 12/05/2017), **ma nulla di ufficiale è stato prodotto dall'Amministrazione in riferimento agli effetti che tale riconoscimento avrà sul piano retributivo e di carriera**. Tale disattenzione può comportare un grave danno sia in termini economici (es. transitando nel C.N.VV.F. con 16 anni di servizio nel C.F.S., non si matura l'assegno di funzione del 17esimo anno e non si ha diritto, inoltre, alla maggiorazione dell'indennità di rischio. Paradossalmente si accede ad un primo riconoscimento economico legato al servizio dopo ben 32 anni.....), sia per la corretta definizione della graduatoria inerente l'avanzamento di qualifica (in contrasto all'art. 15 c.2 del D.Lgs 177/16 che prevede pari possibilità di progressione in carriera)

Il personale AIB non è incluso nelle graduatorie della mobilità nazionale, pertanto viene preclusa allo stesso la possibilità di essere trasferito in altre sedi di servizio ovvero rimane congelata una situazione ereditata al momento del transito in data 01.01.2017. La mobilità sembra essere fattibile solo laddove è presente personale appartenente allo stesso ruolo AIB ad esaurimento e comporta una forte limitazione paragonabile solo a quella contemplata per le specialità (art. 50 DPR 64/12).

La settorializzazione dell'impiego del personale AIB costituisce altro elemento di comunione con le specialità del C.N.VV.F. (art. 45 DPR 64/12). Al fine di evitare una successiva azione di riconoscimento di tale inquadramento, e per scongiurare eventuali discriminazioni, si chiede una progressiva integrazione al dispositivo di soccorso tecnico come componente specializzata e non specialistica o comunque con la formazione e preparazione propria del personale ordinario VV.F.

Ciò può avvenire attraverso un'attività di formazione interna, peraltro obbligatoria. (art. 92 DPR 64/12) e se basta un corso da 120 ore per diventare un Vigile del Fuoco volontario (al quale il CONAPO è sempre stato avverso) a cui affidare la gestione a tutto tondo del soccorso tecnico urgente, non si capisce come mai non si possa rendere in qualche modo operativo del personale permanente transitato dall'ex C.F.S. tramite un idoneo percorso di formazione interna per coloro che hanno requisiti, età e volontà di procedere in questo senso.

Peraltro indugiare ancora su questa scelta significa creare uno sperpero di denaro pubblico nei confronti di personale in alternativa impiegato al 30% delle potenzialità e se si considera che la maggior parte di tale personale ha ancora parecchi anni di servizio da effettuare prima del pensionamento, sia a tutela degli stessi che del primario interesse della pubblica amministrazione è assolutamente prioritario risolvere le problematiche di cui sopra altrimenti il danno perdurerà fino al pensionamento di tutto questo personale.

In sostanza continuando su questa linea il Dipartimento dimostra di considerare il personale ex C.F.S. meno di un Vigile Volontario e non degno di essere allineato con il rimanente personale Vigile del Fuoco permanente!

In ultimo si sottolinea che a tutt'oggi il personale ex C.F.S. transitato nei ruoli VV.F. AIB non vede riconosciuto il pagamento delle competenze accessorie perché, da quanto ci viene riferito mancherebbe il codice di pagamento al MEF.

Se tale indiscrezione fosse confermata sarebbe uno scandalo totale che a più di cinque mesi di distanza nessun dirigente del Dipartimento o del MEF ha inteso porre rimedio quando sarebbe necessario e sufficiente cambiare un codice nel sistema informatizzato per avere la regolarità dei pagamenti.

Tanto sopra esposto si chiede chiarimento e soluzione alle problematiche segnalate e si resta disposizione per ogni necessità di chiarimento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firmato digitalmente

